Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.631 — Upjohn/Pharmacia)

(95/C 294/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28 settembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

AIUTI DI STATO

C 29/94 (ex NN 52/94)

Germania

(95/C 294/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti concessi dalla Germania ad EKO Stahl GmbH, Eisenhüttenstadt (Brandeburgo)

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 6 luglio 1994.

«In data 6 luglio 1994 la Commissione aveva deciso di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (codice degli aiuti a favore della siderurgia) (1) in relazione alla copertura costante delle perdite e al finanziamento degli investimenti ad opera della Treuhandanstalt (THA) in favore della EKO Stahl GmbH.

Sulla base delle informazioni fornite dal governo tedesco la Commissione aveva accertato che la THA aveva concesso prestiti a copertura delle perdite della EKO Stahl e che era disposta a concedere ulteriori prestiti in base al fabbisogno di liquidità fino all'avvenuta privatizzazione dell'impresa. La Commissione aveva inoltre appurato che la THA aveva accordato una fideiussione in caso di insolvenza a copertura del 100 % di un prestito concesso dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pari a 148,4 milioni di DM. Per tale fideiussione la EKO Stahl GmbH era tenuta a pagare un premio dello 0,25 %.

La Commissione era del parere che questi interventi potessero costituire aiuti di Stato non compatibili con il codice degli aiuti a favore della siderurgia e con il trattato CECA.

La lettera con la quale la Commissione informava le autorità tedesche della propria decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 1° ottobre 1994 (2), invitando nel contempo gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni in merito.

(1) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

(2) GU n. C 274 dell'1. 10. 1994, pag. 3.